

CAPITOLO 16**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

16.1	PREMESSA	264
16.2	TIPOLOGIA DI FATTURA	264
16.3	IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	266
16.3.1	<i>Le fatture relative ai servizi di stoccaggio</i>	266
16.3.2	<i>Le altre tipologie di fattura</i>	266
16.3.3	<i>Gli allegati alle fatture</i>	267
16.4	I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	267
16.4.1	<i>I termini di emissione delle fatture</i>	267
16.4.2	<i>I termini di pagamento delle fatture</i>	268
16.4.3	<i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>	268
16.4.4	<i>Mancato pagamento e ordine di pagamento in caso di Utente insolvente ed escussione della garanzia finanziaria</i>	268
16.4.5	<i>Modalità di anticipo e di invio delle fatture</i>	270
16.5	LE CONTESTAZIONI	270

16.1 PREMESSA

Al termine di ogni mese l'Impresa di Stoccaggio provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per i Servizi di stoccaggio. Costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

16.2 TIPOLOGIA DI FATTURA

L'attività di fatturazione consente all'Impresa di Stoccaggio di valorizzare i servizi forniti secondo quanto previsto dalla Delibera.

L'Impresa di Stoccaggio pubblica sul proprio Sito internet i valori dei corrispettivi unitari di cui al cap. 8 per l'utilizzo dei servizi di stoccaggio descritti al par. 3.2.

Per quanto riguarda i Servizi Speciali, descritti al par. 3.3 del capitolo "Descrizione dei Servizi", la loro valorizzazione sarà fatta sulla base delle caratteristiche del servizio richiesto.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dall'Impresa di Stoccaggio ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al Servizio di stoccaggio vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci (da 1 a 6 di cui al par. 8.8):

1. Corrispettivo tariffario per la capacità di spazio, ove applicabile;
2. Corrispettivo tariffario per la capacità di punta in erogazione, ove applicabile;
3. Corrispettivo tariffario per la capacità di punta in iniezione, ove applicabile;
4. Corrispettivi di assegnazione delle capacità in esito alle procedure concorsuali svolte per il Servizio di stoccaggio Modulazione, per il Servizio di Modulazione a Punta Costanti, per il Servizio di Giacenza Residua, per il Servizio di Riempimento in Controflusso e per il Servizio di Modulazione di Punta mediante il meccanismo di allocazione implicita di cui al capitolo 5 e i corrispettivi di assegnazione delle capacità di breve in esito alle procedure concorsuali per il conferimento su base infrastagionale, mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" di cui al par. 5.9.2; su base giornaliera con il meccanismo di *overnomination* di cui al par. 3.2.1.2;
5. Il corrispettivo a copertura degli oneri relativi al contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni;
6. Corrispettivi di bilanciamento di cui al par. 8.4 e di ritiro inferiore all'invaso di cui al par. 8.5;

7. Corrispettivo per il riaddebito dei costi relativi ai consumi elettrici delle centrali di compressione e trattamento dell'Impresa di Stoccaggio necessari per garantire l'Iniezione e l'Erogazione, di cui al par. 8.7;
8. Corrispettivo per le accise e le addizionali regionali relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento dell'Impresa di Stoccaggio.

Le "altre tipologie di fattura" comprendono:

9. Le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali, a titolo di mero esempio, gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti;
10. Le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
11. Le fatture relative agli oneri di gestione del Servizio di Deposito di cui al paragrafo 5.9.4;
12. Le fatture relative ad altre voci.

In relazione alle partite economiche derivanti dalle procedure di conferimento delle capacità relative al Servizio di Modulazione e al Servizio di Modulazione a Punte Costanti su base infrastagionale, mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" di cui al par. 5.9.2 l'Impresa di Stoccaggio emette nei confronti degli Utenti acquirenti le fatture di cui al punto 4. del presente paragrafo in relazione alle capacità acquistate. Gli Utenti venditori emettono nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio le fatture in relazione alle capacità vendute.

Resta inteso che, in relazione all'esito di un conferimento di breve termine di cui al par. 5.9.2, in caso in cui le capacità conferite in esito all'asta non siano disponibili per il mancato rispetto da parte degli Utenti di quanto indicato al 17.1.1 verrà posto in essere quanto segue:

- se il mancato rispetto è attribuito ad un Utente venditore, l'Impresa di stoccaggio trasmette a tale Utente venditore i dati per emettere alla stessa un documento contabile con l'importo commisurato alla prestazione effettivamente resa disponibile, analogamente l'Impresa di Stoccaggio fattura l'Utente acquirente per il medesimo importo;

diversamente

- se il mancato rispetto è attribuito ad un Utente acquirente, l'Impresa di stoccaggio fattura a tale Utente acquirente l'intero importo risultante in esito all'asta analogamente la stessa fornirà i medesimi dati all'Utente venditore per emettere un documento contabile nei suoi confronti per l'intero importo.

La determinazione dei corrispettivi di cui ai punti 7. e 8. del presente paragrafo sono determinati secondo la procedura riportata nell'Allegato 16A "Procedura per

l'attribuzione dei consumi di energia elettrica, delle accise e delle addizionali regionali”.

Inoltre, Edison Stoccaggio emetterà Note di Credito per gli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui al capitolo 12.

16.3 IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

16.3.1 Le fatture relative ai servizi di stoccaggio

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Impresa di Stoccaggio e dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'aliquota e l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

16.3.2 Le altre tipologie di fattura

Relativamente ai documenti indicati ai punti da 9. a 12. del paragrafo 16.2 del presente capitolo il documento emesso dall'Impresa di Stoccaggio contiene:

- i dati identificativi dell'Impresa di Stoccaggio e dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'aliquota e l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

16.3.3 Gli allegati alle fatture

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e riportate nei precedenti sottoparagrafi 16.3.1 e 16.3.2, l'Impresa di Stoccaggio fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

1. i corrispettivi unitari di stoccaggio;
2. le Allocazioni giornaliere in energia;
3. l'interesse applicato.

16.4 I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

16.4.1 I termini di emissione delle fatture

L'Impresa di Stoccaggio emette entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione, la fattura relativa ai corrispettivi di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del precedente paragrafo 16.2, comprese le voci relative al conferimento di capacità su base infrastagionale, mensile e/o settimanale e/o giornaliero.

L'Impresa di Stoccaggio fornisce agli Utenti entro il ventesimo giorno del mese M+2 dall'erogazione dei Servizi di Modulazione con conferimento di capacità su base infrastagionale, mensile, settimanale, giornaliera e "di periodo" i dati necessari per l'emissione dei documenti contabili nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio relativi agli importi derivanti dal conferimento delle capacità rese disponibili per la vendita secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5.9.2.

L'Impresa di Stoccaggio emette entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo alla prestazione le fatture relative ai corrispettivi di cui ai punti dal 6. al 12. del precedente paragrafo 16.2.

Contestualmente, nei casi in cui risulti necessario riconoscere gli importi derivanti dall'applicazione di quanto disposto al par. 8.8 e all'allegato 16A, Edison Stoccaggio fornirà agli Utenti i dati necessari per l'emissione a loro cura dei documenti contabili idonei alla riscossione degli importi loro dovuti dall'Impresa di Stoccaggio. Il pagamento di detti importi sarà effettuato da parte dell'Impresa di Stoccaggio entro 30 giorni dalla data di emissione.

Resta inteso che il pagamento di Edison Stoccaggio dei documenti contabili di cui al precedente alinea è subordinato alla verifica che gli Utenti non abbiano, a fronte di contratti stipulati in conformità al presente Codice per l'Anno Termico in corso

o per gli Anni Termici precedenti, degli importi fatturati e già scaduti, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai sopramenzionati contratti.

Resta parimenti inteso che tali documenti contabili (a credito nei confronti di Edison Stoccaggio) saranno contabilizzati a scomputo del valore di esposizione finanziaria che l'Utente presenta nei confronti dell'Impresa di Stoccaggio.

16.4.2 I termini di pagamento delle fatture

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse, con addebito pre-autorizzato in conto (procedura SEPA - Single Euro Payments Area), presso un'Azienda di Credito indicata dall'Impresa di Stoccaggio. In alternativa, previo accordo tra le Parti, l'Utente potrà effettuare il pagamento mediante ritiro di ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.) o bonifico bancario con valuta fissa corrispondente alla data di scadenza presso primari istituti di credito indicati dall'Impresa di Stoccaggio.

Nell'eventualità in cui il giorno di scadenza della fattura cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente dovrà provvedere al pagamento delle fatture stesse entro il primo giorno lavorativo successivo.

È fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al paragrafo 17.4 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura.

16.4.3 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati, e non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002.

16.4.4 Mancato pagamento e ordine di pagamento in caso di Utente insolvente ed escussione della garanzia finanziaria

Edison Stoccaggio, in presenza di fatture emesse e non pagate da parte dell'Utente (fatture attive, passive, eventuali note credito, comprensive di IVA) per importi superiori al valore delle garanzie prestate, anche al fine di esercitare il

diritto di ritenzione di cui al successivo paragrafo 17.4.1, o di escutere il Gas a Garanzia ai sensi del precedente articolo 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2., 5.2.1.1.3 e 5.2.1.1.4 comunica all'Utente il quantitativo di Gas in stoccaggio che, dalla data di tale comunicazione, non potrà essere utilizzato dall'Utente stesso.

Tale quantitativo sarà valorizzato in funzione degli importi fatturati e non pagati (fatture attive, passive, eventuali note credito, comprensive di IVA e tenendo anche conto degli interessi di mora maturati alla data di comunicazione sugli importi scaduti) superiori al valore delle garanzie mediante l'applicazione dell'ultimo valore della componente di cui all'articolo 6 del TIVG approvato con la deliberazione ARG/GAS 64/09 e successive modifiche e integrazioni.

Decorsi 15 giorni dalla citata comunicazione senza che sia avvenuto o il pagamento di quanto non coperto dalle garanzie in essere o l'eventuale ricostituzione delle garanzie stesse, Edison Stoccaggio procederà alla escussione delle garanzie rilasciate e qualora queste ultime non fossero sufficienti procederà, anche senza risoluzione anticipata del Contratto, all'esercizio del diritto di ritenzione di cui al successivo paragrafo 17.4.1 o, in alternativa all'escussione della garanzia sul Gas a Garanzia per il quantitativo di gas corrispondente al credito per capitale ed interessi di mora residuo dopo la fruttuosa escussione. In tal senso Edison Stoccaggio si intenderà preventivamente autorizzata dall'Utente senza necessità alcuna di ulteriore comunicazione, prova o motivazione, intimazione o richiesta nei confronti dell'Utente, ogni eccezione rimossa, alla vendita di detto quantitativo di gas a soddisfacimento in via prioritaria del proprio credito e dei costi sostenuti secondo le modalità previste a seguito dell'esercizio del diritto di ritenzione o dell'escussione della garanzia sul gas.

Se l'Utente soddisfa integralmente il credito non coperto prima di tale termine, Edison Stoccaggio comunicherà allo stesso il giorno dal quale sarà possibile disporre nuovamente del gas precedentemente inutilizzabile, in tutto o in parte. Analogamente Edison Stoccaggio, a valle delle procedure previste per soddisfare il proprio credito e verificato che non siano insorti ulteriori impagati, darà comunicazione degli eventuali quantitativi di gas divenuti nuovamente disponibili. In caso di procedura concorsuale, Edison Stoccaggio tratterà dall'importo ricavato un onere fisso per la gestione della vendita stessa pari a 50.000 € a compensazione delle spese amministrative e di altro tipo sostenute nell'occasione, che non sarà considerato pertanto come compensazione degli importi scaduti. L'onere fisso è rivalutato ogni anno termico a partire dall'anno termico 2014-2015, applicando l'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT.

Resta inteso che Edison Stoccaggio includerà il quantitativo di Gas di cui al presente paragrafo nel calcolo delle disponibilità di Gas dell'Utente per:

- i) la verifica del rispetto dei profili di Iniezione e di Erogazione e la conseguente applicazione dei corrispettivi di bilanciamento;
- ii) il calcolo delle Capacità di Iniezione ed Erogazione disponibili;
- iii) l'applicazione di quanto previsto all'art 15.14 della Deliberazione 119/05.

Nell'ipotesi in cui l'Utente abbia più debiti scaduti verso Edison Stoccaggio, anche relativi a Contratti per Anni Termici precedenti, ed effettuati uno o più pagamenti che non estinguano interamente i predetti debiti scaduti, ciascuno di tali pagamenti viene imputato, indipendentemente da ogni eventuale diversa indicazione da parte dell'Utente all'atto del pagamento, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) alle fatture relative alle tariffe dei Servizi Obbligatori, ivi incluse le fatture previste ai punti 6., 7. e 8. di cui al paragrafo 16.2 (nonché oneri di gestione e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, quelle scadute prima;
- b) alle fatture relative ai corrispettivi per l'utilizzo del Gas Strategico (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, quelle scadute prima;
- c) alle fatture relative ai corrispettivi di bilanciamento (e ai relativi interessi per ritardato pagamento) e, tra tali fatture, quelle scadute prima;
- d) alle restanti fatture.

Nel caso in cui Edison Stoccaggio si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, le garanzie di cui al paragrafo 5.2.1, l'importo oggetto di escussione sarà imputato secondo il suddetto ordine di priorità.

16.4.5 Modalità di anticipo e di invio delle fatture

Le fatture e le Note di Credito emesse dall'Impresa di Stoccaggio, compresi gli allegati, verranno anticipate ed inviate all'Utente nelle modalità previste all'interno del Contratto di Stoccaggio.

16.5 LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 17.8 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Le fatture non contestate dall'Utente entro 60 giorni dalla data di emissione si intenderanno definitivamente accettate dalle Parti.